



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "C.CAVOUR"**

distretto IX - 00184 Roma via delle Carine,1 ☎ 06121122045 📠064817660
cod.fisc.: 80253350583 ✉ rmeps060005@istruzione.it
rmeps060005@pec.istruzione.it

Prot. n. 3324/D 07

Roma, 02/05/2015

CIRCOLARE N. 302

Personale docente

Personale ATA
Sito

OGGETTO: Permessi diritto allo studio norme per la fruizione.

Si porta a conoscenza per tutti i dipendenti docenti/ATA a tempo indeterminato/determinato, la norma che tutela la fruizione del permesso al diritto allo studio.

La disciplina dei permessi retribuiti di 150 ore, il relativo regime è contenuto nei CCNL e negli accordi collettivi (es. art. 13 CCNL del 16 maggio 2001 comparto ministeri, art. 9 CCNL 14 febbraio 2001 comparto enti pubblici non economici, art. 15 CCNL 14 settembre 2000 comparto regioni ed autonomie locali, art. 78 D.P.R. n. 782 del 1985 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare), che stabiliscono la tipologia di corsi per i quali i permessi possono essere fruiti, le condizioni per la concessione e il contingente massimo di personale che può fruirne, con l'individuazione dei criteri di priorità per il caso di domande eccedenti rispetto alla disponibilità del contingente.

I permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per le lezioni e corsi di studio, espressamente indicati, il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l'orario di lavoro. Si tratta di previsioni finalizzate a garantire il beneficio al lavoratore, nel rispetto tuttavia delle esigenze organizzative dell'ente e secondo le modalità tali da evitare ogni forma di possibile abuso nella fruizione, a danno sia dell'amministrazione sia degli altri lavoratori che potrebbero avere interesse.

In tale ambito, l'attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell'effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all'interno dell'orario di lavoro (la reale

*Allo
poi di 2*

giustificazione della fruizione dei permessi). Si comunica inoltre che, la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro e perciò stesso, quando verificatosi, con il conseguente venir meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui trattasi.

Si cita a tale riguardo la Circolare del MIUR prot. n. 09/207/RET/2 del 20/09/2009 che afferma: *“la metodologia di e-learning non implica la frequenza dei corsi in orari prestabiliti”*.

Il permesso serve a giustificare l'assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell'autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione a corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza delle 150ore.

Utili indicazioni sulle corrette modalità di fruizione dei permessi per motivi di studio, con specifico riferimento proprio alla disciplina contrattuale, ivi compreso il profilo del collegamento tra frequenza ed utilizzo dei permessi per studio, sono contenute nella recente sentenza della Cassazione Sez. Lavoro n. 10344/2008.

Altri riferimenti:

art. 13 del CCNL del 16 maggio 2001;

circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2011;

DPR 395 del 23/08/1988;

DPR 395/91 – C.M. 24 ottobre 1991 n. 319 – Circolare Ministeriale Funzione Pubblica 5 aprile 1989.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adelaide Iula Perilli

12/01/20
AK